



IL TRIBUNALE DI LECCO

- Sezione Prima -

nelle persone dei magistrati:

- Dott. Marco Tremolada	Presidente
- Dott. Mirco Lombardi	Giudice
- Dott. Dario Colasanti	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da SIMPAC S.R.L., con sede legale in Santa Maria Hoè (LC), Via Giovanni XXIII n. 52, c.f. e P. IVA 02187750134, difesa dall'Avv. Marco Locati;

premesse

- che alla ricorrente è stato concesso, ai sensi dell'art. 44 CCII, il termine di 60 giorni per l'integrazione della domanda concordataria, successivamente prorogato ricorrendo giustificati motivi;
- che la ricorrente ha tempestivamente provveduto all'integrazione con il deposito del piano, della proposta e dell'ulteriore documentazione prescritta entro il termine stabilito;
- che il commissario giudiziale ha formulato il proprio parere ai sensi dell'art. 47 comma 1° CCII, evidenziando alcune criticità;
- che successivamente, con provvedimento del Giudice Relatore, la società concordataria è stata invitata all'approfondimento di alcune questioni, tra cui in particolare l'incertezza del conseguimento del "premio di omologa", condizionato all'aggiudicazione dell'azienda a favore dell'aggiudicataria, con conseguente ripercussione sull'idoneità della attestazione del professionista ai sensi dell'art. 87 comma 3° CCII, e la sopravvenienza dell'atto di recupero dell'Agenzia delle Entrate, suscettibile di impattare sui numeri concordatari;

- che la società concordataria ha depositato memoria contenente modifiche ed integrazioni volte ad affrontare le criticità evidenziate dal Tribunale, tra cui l'obbligo dell'affittuario di rilanciare in sede di gara fino all'importo del "premio di omologa", nonché la comunicazione dell'annullamento in autotutela dell'atto di recupero dell'Agenzia delle Entrate;

- che il commissario giudiziale ha riformulato il proprio parere ai sensi dell'art. 47 comma 1° CCII alla luce delle modifiche ed integrazioni adottate dalla società concordataria, concludendo che *"Piano e proposta concordataria parrebbero idonei a consentire un soddisfacimento dei creditori migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria, salva la verifica dei valori che saranno oggetto di puntuale analisi nell'ambito della relazione ex art. 105 CCIP"*;

esaminati

- il piano concordatario, così come meglio precisato ed integrato, che prevede la soddisfazione dei creditori mediante l'incasso di crediti commerciali, altri crediti, la realizzazione di rimanenze di magazzino, l'incasso dei canoni di affitto d'azienda, il pagamento di un premio per l'omologa, condizionato all'aggiudicazione dell'azienda in capo all'affittuario, e la cessione d'azienda (per cui l'affittuaria ha formulato una proposta d'acquisto, impegnandosi se necessario a rilanciare fino all'entità del premio per l'omologa);

- la proposta concordataria che prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c., la falcidia di tutti gli altri creditori privilegiati, nonché l'adempimento parziale a favore dei chirografari entro 15 mesi dall'omologa, suddivisi in classi secondo le seguenti modalità: 1. MCC degradato su debito escusso: soddisfo complessivo 9,63%, di cui 3,50% per la parte degradata al chirografo. 2. Enti previdenziali degradati: soddisfo 9%. 3. Locatore degradato: soddisfo 9%. 4. Erario degradato: soddisfo 9%. 5. Enti locali degradati: soddisfo 9%. 6. Banche chirografarie garantite MCC su debito non ancora escusso: soddisfo 1%. 7. Banche chirografarie non garantite: soddisfo 8%. 8. Chirografari residui: soddisfo 8%. 9. Creditori minori: soddisfo 8%. 10. Chirografari assicurati: soddisfo 8%.

- l'attestazione ex art. 87 comma 3° CCII ed il suo aggiornamento, nonché l'ulteriore documentazione depositata;

ritenuto

- riguardo alle questioni processuali che sussista la competenza del Tribunale adito in ragione del fatto che la sede legale della società è sita in Santa Maria Hoè (Lecco), come riscontrabile dalla visura camerale in atti, e che ricorra la legittimazione a proporre la domanda in quanto il ricorso è sottoscritto dal liquidatore sociale ed è stato depositato il verbale e la documentazione del deposito presso il Registro delle Imprese di cui all'art. 120 bis comma 1° Cod. Crisi;

- che la produzione documentale sia avvenuta nel rispetto di quanto prescritto ai sensi degli artt. 39, 44, 87 CCII;

- che le attestazioni del professionista indipendente, siano redatte in modo da consentire una sufficiente informazione dei creditori riguardo alla fattibilità del piano, alla sostenibilità economica dell'impresa ed al trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, come prescritto dall'art. 87 comma 3° CCII, al fine di consentire un consapevole esercizio del diritto di voto, salvi ulteriori approfondimenti da parte del Commissario giudiziale (ad es. per quanto riguarda la solvibilità dell'affittuario promissario acquirente);

- che il pagamento in percentuale dei chirografari sia previsto nel rispetto della regola di cui all'art. 84 comma 6° CCII;

- che i criteri adottati nella formazione delle classi rispettino i dettami degli artt. 85 e 109 comma 5° CCII;

- che dall'esame della proposta e della documentazione allegata emerga che la società, che svolge attività commerciale nel campo della lavorazione di cartone ondulato e prodotti similari per la fabbricazione di scatole e imballaggi in genere, ed indubbiamente supera le soglie di cui all'art. 2 comma 1° lett. d) CCII, si trovi in uno stato di vera e propria insolvenza, come dimostrato dall'insufficienza dell'attivo concordatario a far fronte integralmente al passivo prospettato;

- che la presente domanda concordataria non sia soggetta ai restrittivi requisiti di ammissibilità di cui all'art. 84 comma 4° CCII, in quanto l'affitto d'azienda concluso anteriormente alla domanda è stato specificamente stipulato "*in funzione della presentazione del ricorso*" come previsto dall'art. 84 comma 2° CCII ed è prevista la cessione dell'azienda, per cui l'affittuario ha formulato offerta;
- che, per quanto illustrato, non sussistano elementi valutabili negativamente dal Tribunale ai sensi dell'art. 47 comma 1° CCII né dal punto di vista delle formalità di rito, né per quanto riguarda la fattibilità del piano e la conservazione dei valori aziendali non ravvisandosi la "*manifesta inidoneità*" del piano a tali scopi;
- che ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 91 CCII, cosicché si dovrà procedere a stabilire le modalità della sollecitazione di manifestazioni di interesse per l'acquisto dell'azienda, a seguito di successiva apposita istanza in cui la società concordataria, di concerto con il Commissario Giudiziale, indicheranno una proposta circa la pubblicità ed il regolamento più idonei;
- che l'ammontare delle spese che si presumono necessarie, ai fini dell'art. 47 comma 2° lett. d) L.F., con riferimento alle attività degli organi della Procedura ed i loro ausiliari, debba essere determinato, in circa euro 120.000,00, allo stato non prevedendosi la nomina del Liquidatore giudiziale in considerazione del fatto che, qualora l'azienda fosse aggiudicata all'affittuario prima dell'omologa, non residuerebbero ulteriori attività rilevanti da liquidare, tenuto conto che il recupero crediti e la cessione del magazzino sono stati già in buona parte avviati;

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

l'ammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta da SIMPAC S.R.L., con sede legale in Santa Maria Hoè (LC), Via Giovanni XXIII n. 52, c.f. e P. IVA 02187750134;

DELEGA

alla procedura il Dott. Dario Colasanti;

CONFERMA

come Commissario Giudiziale il dott. Pietro Galli;

DISPONE

ai sensi degli artt. 47 comma 2° lett. c), 105 e 107 CCII, quanto segue:

- La data iniziale per l'espressione del diritto di voto da parte dei creditori è fissata dal giorno 14.7.2025;
- La data finale per l'espressione del diritto di voto è fissata nel giorno 25.7.2025 compreso;
- Almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori il Commissario Giudiziale depositerà in Cancelleria l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto ai sensi dell'art. 105 comma 1° CCII;
- Almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, se del caso, il Commissario Giudiziale redigerà altresì la relazione integrativa di cui all'art. 105 commi 3°, 4° e 5° CCII;
- Almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il Commissario Giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori;
- Almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni o repliche alle osservazioni altrui, a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al Commissario giudiziale, cosicché il Commissario giudiziale ne dà prontamente comunicazione a tutti gli interessati e ne informa il GD;
- Almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il Commissario Giudiziale deposita la propria relazione definitiva;
- Gli eventuali provvedimenti del GD riguardanti le osservazioni e contestazioni saranno adottati almeno 2 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto;

- L'espressione del diritto di voto deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo PEC della procedura, secondo le modalità di dettaglio che saranno meglio chiarite dal Commissario Giudiziale con apposita comunicazione;
- Il Commissario giudiziale comunicherà prontamente alla società concordataria e ai creditori il presente provvedimento, le relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII e le osservazioni ricevute;

FISSA

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro 25.000,00, pari al 20% di quanto si presume necessario per le spese riguardanti l'attività degli organi della Procedura e dei loro ausiliari;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 90 CCII, coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori;

DISPONE

che, come già in parte specificato, il Commissario Giudiziale provveda agli adempimenti funzionali all'esercizio del diritto di voto di cui agli artt. da 103 a 108 CCII, nonché, all'esito della votazione, quelli di cui all'art. 110 CCII;

INVITA

la società concordataria a presentare al GD apposita istanza contenente la proposta circa le modalità di sollecitazione delle manifestazioni di interesse per l'acquisto dell'azienda ai sensi dell'art. 91 CCII, formulata di concerto con il Commissario Giudiziale;

ORDINA

che il presente decreto sia pubblicato e notificato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 45 CCII e, a cura del Commissario giudiziale, mediante inserimento nell'apposito sito Internet (in questo caso unitamente al ricorso);

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 3/3/2025.

Il Giudice relatore
Dott. Dario Colasanti

Il Presidente
Dott. Marco Tremolada